

Fog. 105. MEA.

12899/20



ORIGINALE

C.I.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
MARIO CIGNA	Consigliere
LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Consigliere
CRISTIANO VALLE	- Rel. Consigliere
ANTONELLA PELLECCIA	Consigliere

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE CUSTODIA

Ud. 24/01/2020 CC
Cron. 12899
R.G.N. 31032/2018

ORDINANZA

sul ricorso n. 31032/2018 proposto da:

██████████ domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Civile della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

- ricorrente -

contro

Provincia di ██████████ in persona del legale rappresentante in carica,
elettivamente domiciliato in Roma alla via ██████████ presso
lo studio dell'avvocato ██████████ che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ██████████

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 00384/2018 del TRIBUNALE di ASCOLI
PICENO, depositata il 23/03/2018;

2020
167



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/01/2020 da Cristiano Valle, osserva:

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale Ascoli Piceno, quale giudice di appello, ha, con sentenza n. 00384 del 23/03/2018, confermato la sentenza del Giudice di Pace di Amandola, di rigetto della domanda di risarcimento, proposta da [REDACTED] nei confronti della Provincia di [REDACTED] per i danni causati alla sua autovettura, in data [REDACTED] intorno alle ore [REDACTED] da un branco di cinghiali che aveva attraversato la Strada provinciale [REDACTED] nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, mentre egli la percorreva a bordo della sua autovettura.

1.1. La Regione Marche, chiamata in giudizio in primo grado su iniziativa d'ufficio, era rimasta contumace sebbene le fosse stato notificato l'atto di chiamata in causa per ordine del Giudice di Pace.

1.2. Avverso la sentenza d'appello ricorre, con atto affidato a quattro motivi, [REDACTED]

1.3. Resiste, con controricorso, la Provincia di [REDACTED]

1.4. Il P.G. non ha presentato conclusioni.

1.5. Non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. La questione afferente la legittimazione passiva della Regione Marche, sulla quale è incentrata la parte finale del controricorso della Provincia di [REDACTED] è coperta da giudicato, nel senso che unico ente contraddittore deve ritenersi la Provincia, non essendo stata detta questione coltivata in alcun modo, pur in carenza di pronuncia espressa nei confronti della Regione da parte del Giudice di Pace, che pure ne aveva disposto la chiamata in causa.

C-62



2.2. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza d'appello per contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., con riferimento alla responsabilità per cose in custodia.

2.3. Il secondo mezzo afferma violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto in materia di nesso causale e di caso fortuito e segnatamente dell'art. 2051 cod. civ.

2.4. Il terzo motivo deduce violazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello valutato una testimonianza sulla circostanza che la strada provinciale era tenuta sgombra da cinghiali da parte della Provincia di [REDACTED] mediante l'organizzazione di battute di caccia nel corso degli anni 2011 e 2012.

C. Valle

2.5. Il quarto, e ultimo, mezzo censura la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all'art. 116 cod. proc. civ., per la mancata valutazione dei fatti costitutivi della domanda proposta in primo grado, da parte del giudice d'appello, in base alla previsione generale di cui all'art. 2043 cod. civ.

3. I primi tre mezzi di ricorso possono essere congiuntamente trattati, in quanto strettamente connessi.

3.1. La sentenza in scrutinio, dopo una condivisibile, ampia, premessa nella quale richiama — con ampi stralci di massime e brani di motivazione — la giurisprudenza di legittimità, corrente dal 2006 in poi, sul tema della responsabilità per cose in custodia in forza dell'art. 2051 cod. civ., concentra la motivazione vera e propria, ossia il ragionamento riferito al caso concreto, in tre righe, affermando testualmente:



«Nel caso che ci occupa deve rilevarsi che la relazione custodiale venga meno, trattandosi di strada provinciale che attraversa un parco nazionale dove è prevedibile e verosimile che possano verificarsi attraversamenti di animali selvatici.».

Così motivando la sentenza d'appello è contraddittoria ed incorre, innanzitutto, nei primi due dei vizi prospettati (art. 360, comma 1, n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2051 cod. civ.) in quanto si limita a richiamare delle massime tratte da pronunce, correnti, di questa Corte in tema di responsabilità per cose in custodia e di esclusione del nesso causale, senza spiegare, in alcun modo logico, se non con una evidente tautologia, per quale ragione la responsabilità dell'ente pubblico territoriale vada esclusa.

C. Valle

Non può, invero, ritenersi logica l'affermazione — di cui alla sentenza impugnata — che trattandosi di strada provinciale che attraversa un parco nazionale l'evento, costituito dall'attraversamento della strada da parte di animali selvatici, sarebbe stato ampiamente prevedibile e, pertanto, il nesso causale sarebbe escluso.

3.2. Deve essere in questa sede ribadito che il caso fortuito agisce quale esclusione del nesso causale in quanto situazione, normalmente fattuale, effettivamente sopravvenuta e non attinente ad una caratteristica della cosa in custodia, poiché in detta ipotesi l'operatività della regola di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. sarebbe del tutto esclusa (da ultimo si veda, quale espressione di consolidata giurisprudenza: Cass. n. 16295 del 18/06/2019 Rv. 654350 - 01): *«La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia*



stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.»

3.3. L'affermazione del giudice di appello, dell'essere la strada n. ■■■■■ collocata, per una parte del suo tracciato in un Parco nazionale, quello dei Monti Sibillini, circostanza tale da far prevedere l'attraversamento di essa da parte di animali selvatici è contraddittoria, quindi, rispetto alla stessa giurisprudenza — peraltro condivisa pienamente dal Collegio — in tema di art. 2051 cod. civ., e avrebbe dovuto condurre il giudice di appello all'accurato vaglio delle risultanze di fatto (che per vero non risultano in alcun modo menzionate in sentenza) dalle quali desumere la prospettata sussistenza del caso fortuito.

C. G. P.

L'omissione del detto accertamento di fatto concretizza il vizio di omesso esame, di cui al terzo motivo.

3.4. I primi tre motivi sono, giusta quanto rilevato, fondati.

4. Il quarto, ed ultimo, motivo, incentrato sull'omesso esame della domanda subordinata formulata ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., è assorbito.

5. Il ricorso è, pertanto, accolto.

5.1. La sentenza impugnata è cassata e, essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è rinviata, per nuovo esame, al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di diverso magistrato persona fisica, che nel deciderla si atterrà a quanto statuito in questa sede.

5.2. Al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.



5.3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'accoglimento del ricorso, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

C. Valle

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata;

rinvia la causa al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 24 gennaio 2020.

Il presidente

Giacomo Travaglini

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITO IN DATA 24/01/2020

OGGI 28/01/2020

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA